

Il Sottoscritto messo Comunale certifi
che il presente atto è stato pubblico
all'Albo dal 23-1-92
al 7-2-92
sulle muraioni 110 offese
Il Messo Comunale

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
(Provincia di Firenze)

Bagli

Il Segre
f. p. a. l.



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE n^28 DEL 22/3/
1983 E DAL COMITATO REGIONALE DI
CONTROLLO CON DECISIONE n^20959
DELL'11/5/1983 E PUBBLICATO ALL'
ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE
DALL' 8/11/1983 AL 22/11/1983.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cav. Antonio Sperduti)



CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 833 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

ART. 2 - Competenza del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, dei medici necroscopi, del personale incaricato della custodia dei cimiteri e dei necrofosi; dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso. Per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria il Sindaco esercita i poteri e le funzioni conferitegli dalle leggi statali e regionali nella sua qualità di autorità sanitaria locale (Art. 13, 2° comma L. 23.12.1978, n. 833).

Il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 3 - Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSIART. 4 - Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite allo ufficiale dello stato civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, nell'ordinamento dello stato civile.

ART. 5 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 6 - Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a logo giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.

A cura del Comune, presso l'ufficio di Stato Civile, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 9 - Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico nominato dal Presidente della USL.

Negli ospedali, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USB. ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 10 - Autorizzazione alla sepoltura

L'ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare in certi ficato scritto della visita fatta su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune espressamente adottato dalla Regione Toscana.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto pre visto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nul la osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 12 - Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del l'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei fe

ti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 - Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in casa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

ART. 14 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore ovvero a meno di 48 ore.

ART. 16 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL.

ART. 17 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 18 - Deposito di osservazione

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale dei cimiteri comunali - distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 49 per il prescritto periodo di osservazione, devono ricevere le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 19 - Trasporto salme al deposito di osservazione

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, ad assicurare l'osservanza da parte del personale incaricato della custodia dei cimiteri.

ART. 21 - Depositi ed obitori speciali

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 22 - Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 36 a 46 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 23 - Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il medico responsabile della custodia dei cimiteri. *igiene pubblica dell'USC*

ART. 24 - Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 25 - Caratteristiche feretri per inumazione

I feretri da deporre nella fossa ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 mm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ART. 26 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiale non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 27 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 25 km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 28 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto

all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste

di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

ART. 29 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

ART. 30 - Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte del medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, assistito dal vigile sanitario della USL od altro personale incaricato in caso di necessità, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26 e 28, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al personale incaricato della custodia dei cimiteri.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERIART. 31 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.

(delegato dal) Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco. Il medico o un tecnico del servizio d'igiene pubblica dell'USL, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

ART. 32 - Carri funebri e rimesse

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinato al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si dà espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 18 e 19 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 33 - Onoranze funebri e persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 34 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Tale trattamento è eseguito dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica ~~spmp~~ per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 35 - Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale incaricato della custodia dei cimiteri, unitamente al permesso di seppellimento.

ART. 36 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 24 a 31.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 37 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 28, seguendo le prescrizioni degli articoli 33 e 34.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, la autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 48 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 38 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed al trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 36.

ART. 39 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 40 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 41 - Compiti del direttore dell'Istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Il direttore dell'Istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, all'impresa o servizio trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART. 42 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 36 e 43 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 43 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

CAPO VII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITEROART. 44 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) dal verbale di incassatura della salma redatto dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL.

Tali documenti devono essere ritirati dal personale incaricato della custodia dei cimiteri alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

art. 45 (RICEVIMENTO CADAVERI) TESTO MODIFICATO:

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) per la solo inumazione, i cadaveri delle persone di cui alla lettera c) che precede, qualora i parenti o aventi causa ne facciano specifica richiesta

Il ricevimento è effettuato ogni giorno, nell'orario stabilito con ordinanza del Sindaco. Nei cimiteri comunali provvisti di camera mortuaria, la sepoltura ed inumazione potrà aver luogo ogni giorno feriale. Nei giorni festivi la salma verrà depositata nella camera mortuaria ed inumata o sepolta il giorno successivo feriale.

Il ricevimento della stessa nei giorni festivi sarà effettuato a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Può essere autorizzata la sepoltura nei giorni festivi per i soli loculi, a condizione che, sia la muratura, sia gli eventuali ponteggi necessari vengano realizzati direttamente dai familiari del defunto o da impresa da loro nominata, e gli stessi dovranno assumersi tutte le responsabilità sia per la buona esecuzione del lavoro, sia per eventuali infortuni degli esecutori, e/o di terzi. Tale responsabilità dovrà essere assunta dai familiari e dall'esecutore dell'intervento con atto sostitutivo di notorietà.

documenti di cui all'art. 49; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, prestandosi il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 47 - Consegna registro al Comune

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il personale incaricato della custodia dei cimiteri.

ART. 48 - Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro al personale incaricato della custodia dei cimiteri, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII

PIANO REGOLATORE DEL CIMITEROART. 49 - Camera mortuaria

Nei cimiteri comunali provvisti di camera mortuaria sarà provveduto a depositare una provvista di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 17, funzionerà come tale la camera mortuaria purchè sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 19.²⁰

ART. 50 - Caratteristiche camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 51 - Sala per autopsie

Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

ART. 52 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente.

ART. 53 - Disposizione campi comuni

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

ART. 54 - Sepolture private - Natura e concessione

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni.

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La concessione è fatta dal Sindaco.

ART. 55 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis".

Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

ART. 56 - Reparto speciale per prodotti abortivi

Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, secondo quanto previsto dallo art. 11 del presente regolamento.

ART. 57 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero

La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 53 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 58 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

I competenti uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale, copia di detta planimetria sarà trasmessa al medico responsabile dell'igiene pubblica della USL.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX
SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 59 - Scavatura e utilizzazione delle fosse

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 60 (NUMERAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE - SEGNI FUNERARI-) TESTO MODIFICATO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregante degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco, qualora si tratti di tombe distinte a terra.

Per tutte le altre lapidi a terra l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, per ogni riquadro, a stabilire le dimensioni massime (larghezza e lunghezza) e l'allineamento delle stesse.

Saranno comunque da rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) superficie scoperta (compreso basamento interrato) almeno il 60% del totale;
- b) altezza massima dei segni funerari cm 100 dal piano di campagna .

Trascorso il decennio del seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari poste sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

oti

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 62 - Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 63 - Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ART. 64 - Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento.

ART. 65 - Carattere privato delle sepolture per tumulazione

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

ART. 66 - Sistema di tumulazione

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato,

scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di al meno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna. Quando tale chiusura viene effettuata dal personale incaricato della custodia dei cimiteri, sarà esatta dal Comune una somma a titolo di rimborso spese, come previsto dalla tariffa apposita approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Nei cimiteri nei quali manchino ossarietti o cellette può essere consentita la collocazione insieme ad un feretro, di una cassetta ossario, contenente resti mortali provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o un'urna cineraria.

In caso di scarsa disponibilità di loculi, può essere autorizzata la sistemazione, esclusivamente di resti mortali di cui sopra, fino ad un numero massimo di tre cassette ossario od urne cinerarie, in uno stesso loculo, di persone legate in vita da vincoli di parentela od affinità.

ART. 67 - Casse per le tumulazioni

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27.²⁸

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

ART. 68 - Tumulazioni provvisorie

Le disposizioni degli articoli 66 e 67 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso. In tale caso non vige l'obbligo della apposizione del marmo esterno.

ART. 69 - Divieto di riapertura sepolture

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

ART. 70 - Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 79 a 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 71 - Esumazioni - Carattere

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 72 - Esumazioni ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal custode. *personale incaricato della custodia dei cimiteri*

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

ART. 73 - Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL e del personale incaricato della custodia dei cimiteri, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

ART. 74 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL dichiarari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 75 - Ossa provenienti dalle esumazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depo

sitate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 42.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

ART. 76 - Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal personale incaricato della custodia dei cimiteri.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

ART. 77 - Divieto di riduzione di salme estumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il personale incaricato della custodia dei cimiteri è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 78 - Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART. 79 - Norme particolari per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 73.

CAPO XI

OSSARIO COMUNE

ART. 80 - Ossario comune

Ogni cimitero è provvisto almeno di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XII

CONCESSIONI SPECIALI

ART. 81 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 54, sono temporanee, con decorrenza

dalla data del contratto ed a pagamento secondo la tariffa, determinata ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale.

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

ART. 82 - Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorchè per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio comunale.

ART. 83 - Limitazioni del diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni per sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, fino a completamento della capienza del sepolcro.

"ART. 83/BIS - Diritto d'uso nuove sepolture private

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione delimita apposite aree all'interno dei Cimiteri Comunali da destinare alla costruzione di sepolture private a terra con il sistema di tumulazione individuale, da concedere a tempo determinato a privati per realizzare sepolcri privati a cura e spese dei concessionari".

ART. 84 - Divieto di cessione delle concessioni

E', in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima del-

la utilizzazione - in tutto o in parte - della concessione me
desima.

Il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per ta concessio
ne.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

ART. 85 - Contratto di concessione

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante re
golare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

ART. 96 - Decadenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno di
ritto alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 89.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal co
dice di procedura civile.

ART. 87 - Effetti della decadenza o della scadenza delle con
cessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della con
cessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, di
ritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente com
piute, per le quali vale il principio dell'accessione previ
sto dall'art. 934 del vigente codice civile.

ART. 88 - Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria,

o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 89 - Revoca delle concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ART. 90 - Effetti della revoca delle concessioni

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 91 - Estinzione naturale delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

CAPO XIII

SOPPRESSIONE DEI CIMITERIART. 92 - Soppressione cimiteri - Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 97 a 100 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERIART. 93 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 102 a 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

ART. 94 - Onoranze funebri particolari

Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differenti dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, e dall'articolo 106 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

CAPO XV

SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNAART. 95 - Custodia dei cimiteri

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio

dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'articolo 101, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il personale incaricato della custodia dei cimiteri, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ART. 96 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

ART. 97 - Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART. 98 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

ART. 99 - Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal personale incaricato della custodia dei cimiteri.

ART. 100 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

ART. 101 - Orario

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

ART. 102 - Ingresso al cimitero

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 103 - Circolazione e sosta

E' vietato di introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 104 - Accesso ai cimiteri per lavori

Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 105 - Divieti di ingresso

Il personale incaricato della custodia dei cimiteri dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di

età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 106 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 107 - Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

Il Sindaco peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Sindaco.

ART. 108 - Pulizia interna

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte colla più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta colla massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ART. 109 - Divieti speciali

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tap

peti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato di fare qualunque istrizione sui muri, sulle lapidi ecc., di macchiarle o comunque deturparle.

E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonchè di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del personale incaricato della custodia dei cimiteri, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 110 - Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il personale incaricato della custodia dei cimiteri dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XVI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 111 - Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali, od incaricato dei servizi relativi al presente regolamento con provvedimento del Sindaco.

ART. 112 - Personale incaricato della custodia dei cimiteri

Il personale incaricato della custodia dei cimiteri conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

ART. 113 - Relazione annuale del personale incaricato della custodia dei cimiteri

Nel mese di maggio di ciascun anno il personale Tecnico comunale, sentito il personale incaricato, predisporrà una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 88.

ART. 114 - Sorveglianza

Il personale incaricato della custodia dei cimiteri ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero sia nell'interno come nell'esterno, e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio od animali. Inoltre il personale incaricato della sorveglianza dei cimiteri vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente regolamento.

ART. 115 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

Nei primi otto giorni di ciascun anno il personale incaricato della custodia dei cimiteri trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 46 riferentesi all'anno precedente.

ART. 116 - Compiti particolari del personale incaricato della custodia dei cimiteri

Spetta, inoltre, al personale incaricato della custodia dei cimiteri:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;

- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice e semplice, di cui all'art. 46 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere e sorvegliare, insieme al medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavandi, disinfezioni, ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare, nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle, ecc. come previsto nell'art. 59, e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonchè alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal medico responsabile dell'igiene pubblica dell'USL e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

CAPO XVII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 117 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine presteranno, al momento della nomina, il prescritto giuramento.

ART. 118 - Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al regolamento

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Si applicano, per la revoca, le modalità previste dall'art. 89 del presente regolamento.

ART. 119 - Ordinanze del Sindaco

E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il

potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, numero 148 in materia di pubblica igiene e sanità.

ART. 120 - Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore, non appena di venuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

- **Capo I: Disposizioni preliminari** pag.1
- Art.1: Finalità delle norme.
 - Art.2: Competenza del servizio.
 - Art.3: Responsabilità.
- **Capo II: Denuncia della causa di morte e accertamento di decessi** pag.2
- Art.4: Denuncia dei decessi.
 - Art.5: Denuncia decessi accidentali o delittuosi.
 - Art.6: Denuncia delle cause di morte.
 - Art.7: Comunicazione decessi dovuti a reati.
 - Art.8: Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali.
 - Art.9: Medico necroscopo.
- **Capo III: Autorizzazione di seppellimento** pag.4
- Art.10: Autorizzazione alla sepoltura.
 - Art.11: Nulla osta dell'autorità giudiziaria.
 - Art.12: Nati morti e prodotti abortivi.
- **Capo IV: Osservazione dei cadaveri** pag.5
- Art.13: Periodo di osservazione.
 - Art.14: Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.
 - Art.15: Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.
 - Art.16: Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.
 - Art.17: Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.
 - Art.18: Deposito di osservazione.
 - Art.19: Trasporto salme al deposito di osservazione.
 - Art.20: Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.
 - Art.21: Depositi ed obitori speciali.
- **Capo V: Sepoltura dei cadaveri** pag.8

- Art.22: Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri.
- Art.23: Deposizione del cadavere nel feretro.
- Art.24: Obbligo del feretro individuale.
- Art.25: Caratteristiche feretri per inumazione.
- Art.26: Divieto di uso di materiale non biodegradabile.
- Art.27: Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni.
- Art.28: Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune.
- Art.29: Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.
- Art.30: Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma.

- Capo VI: Trasporto dei cadaveri

pag. 12

- Art.31: Orario e percorsi dei trasporti funebri.
- Art.32: Carri funebri e rimesse.
- Art.33: Onoranze funebri e persone decedute per malattie infettive - diffuse o portatrici di radioattività.
- Art.34: Trasporto salme ad altro Comune o all'estero.
- Art.35: Autorizzazione al trasporto.
- Art.36: Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero.
- Art.37: Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive - diffuse.
- Art.38: Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri.
- Art.39: Obbligo dell'autorizzazione al trasporto.
- Art.40: Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.
- Art.41: Compiti del direttore dell'Istituto Universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.
- Art.42: Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili.
- Art.43: Trasporto cadaveri da e per l'estero.

- Capo VII: Consegna cadaveri al cimitero

pag.16

- Art.44: Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero.
- Art.45: Ricevimento cadaveri - testo modificato.
- Art.46: -----
- Art.47: Consegna registro al Comune.
- Art.48: Divieto di riapertura del feretro.

- Capo VIII: Piano regolatore del cimitero

pag.18

- Art.49: Camera mortuaria.
- Art.50: Caratteristiche camera mortuaria.
- Art.51: Sala per autopsie.
- Art.52: Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private.
- Art.53: Disposizioni campi comuni.
- Art.54: Sepolture private - Natura e concessione.
- Art.55: Reparti per persone professanti culti cattolici e per comunità straniere.
- Art.56: Reparto speciale per prodotti abortivi.
- Art.57: Disposizione generale dei reparti nel cimitero.
- Art.58: Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento.

- Capo IX: Sistemi di sepoltura

pag.21

- Art.59: Scavatura e utilizzazione delle fosse.
- Art.60: Numerazione ed individuazione delle fosse - Segni funerari - Testo modificato.
- Art.61:-----
- Art.62: Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età.
- Art.63: Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età.
- Art.64: Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa.
- Art.65: Carattere privato delle sepolture per tumulazione.
- Art.66: Sistema di tumulazione.
- Art.67: Casse per le tumulazioni.
- Art.68: Tumulazioni provvisorie.
- Art.69: Divieto di riapertura sepolture.
- Art.70: Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette.

- Capo X: Esumazioni ed estumulazioni

pag.24

- Art.71: Esumazioni - Carattere.
- Art.72: Esumazioni ordinarie.
- Art.73: Esumazioni straordinarie.
- Art.74: Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.
- Art.75: Ossa provenienti dalle esumazioni.
- Art.76: Estumulazioni ordinarie.
- Art.77: Divieto di riduzione di salme estumulate.
- Art.78: Estumulazioni straordinarie.
- Art.79: Norme particolari per le estumulazioni.

- Capo XI: Ossario comune

pag.27

- Art.80: Ossario comune.

- Capo XII: Concessioni speciali

pag.27

- Art.81: Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo.
- Art.82: Concessioni speciali gratuite.
- Art.83: Limitazioni del diritto d'uso delle sepolture private.
- Art.83/BIS: Diritto d'uso nuove sepolture private.
- Art.84: Divieto di cessione della concessione.
- Art.85: Contratto di concessione.
- Art.86: Decadenza della concessione.
- Art.87: Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni.
- Art.88: Manutenzione sepolture private.
- Art.89: Revoca delle concessioni.
- Art.90: Effetti della revoca delle concessioni.
- Art.91: Estinzione naturale delle concessioni.

- Capo XIII: Soppressione dei cimiteri

pag.31

- Art.92: Soppressione cimiteri - Norme applicabili.

- Capo XIV: Sepolcri privati fuori dei cimiteri

pag.31

- Art.93: Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili.
- Art.94: Onoranze funebri particolari.

- Capo XV: Servizio del cimitero - Polizia interna.

pag.31

- Art.95: Custodia dei cimiteri.
- Art.96: Esecuzione lavori da parte dei concessionari.
- Art.97: Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori.
- Art.98: Divieto di trattamento del materiale da costruzione.
- Art.99: Trasporto materiale.
- Art.100: Materiale proveniente da scavi e demolizioni.
- Art.101: Orario.
- Art.102: Ingresso al cimitero.
- Art.103: Circolazione e sosta.
- Art.104: Accesso ai cimiteri per lavori.
- Art.105: Divieti di ingresso.
- Art.106: Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari.
- Art.107: Divieto di coltivazione.
- Art.108: Pulizia interna.
- Art.109: Divieti speciali.

- Art.110: Obbligo di comportamento.

- Capo XVI: Personale addetto ai cimiteri

pag.35

- Art.111: Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri.
- Art.112: Personale incaricato della custodia dei cimiteri.
- Art.113: Relazione annuale del personale incaricato della custodia dei cimiteri.
- Art.114: Sorveglianza.
- Art.115: Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni.
- Art.116: Compiti particolari del personale incaricato della custodia dei cimiteri.

- Capo XVII: Disposizioni finali

pag.38

- Art.117: Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni.
- Art.118: Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al regolamento.
- Art.119: Ordinanze del Sindaco.
- Art.120: Abrogazione precedenti disposizioni.